DECRETO INTERMINISTERIALE 25 MARZO 1998 N.142

Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della <u>legge 24 giugno 1997, n.196</u>, sui tirocini formativi e di orientamento.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
E CON
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione e in particolare l'art. 18 della predetta legge 24 giugno 1997, n. 196, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento, il cui primo comma stabilisce che, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative;

RITENUTO di dare attuazione a tale prescrizioni;

UDITO il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998;

CONSIDERATO che criteri e modalità dei rimborsi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) e b), del presente regolamento non possono costituire oggetto di disciplina regolamentare, essendo per essi prevista separata decretazione successiva al regolamento medesimo, a norma dell'art. 18, comma 1, lettera g), e) dell'art. 26, comma 6, della sopracitata legge n. 196

del 1997, anche in considerazione della necessità di verificare le risorse finanziarie preordinate allo scopo;

DATA comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 18 marzo 1998;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1 Finalità

- Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859
- I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro
- I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:
 - a. aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;

- b. con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- c. con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

Art. 2 Modalità di attivazione

- 1. I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:
 - a. agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli artt. 24e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'art. 1 della medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni individuate dalle leggi regionali;
 - b. università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici:
 - c. provveditorati agli studi;
 - d. istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
 - e. centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
 - f. comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purchè iscritti negli specifici albi regionali , ove esistenti;
 - g. servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.
- 2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione.

Art. 3 Garanzie assicurative

- 1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e i orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.
- 2. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui all'art. 1 siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.
- Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio assicurativo è
 calcolato sulla base del calcolo della retribuzione minima annua valevole ai fini
 del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla base del tasso del nove per mille
 corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi, approvata con decreto
 ministeriale del 18 giugno 1988.

Art. 4 Tutorato e modalità esecutive

- I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, i raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
 - b. i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
 - c. gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'art. 3;
 - d. la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
 - e. il settore aziendale di inserimento
- 2. L'esperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.
- 3. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati. E' ammessa la stipula di "convenzioni quadro" a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate.
- 4. I modelli di convenzione e di progetto formativo e di orientamento cui fare riferimento sono allegati al presente decreto.

Art. 5 Convenzioni

 I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 6 Valore dei corsi

1. Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Art. 7 Durata

- 1. I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:
 - a. non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria
 - b. non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità:
 - c. non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche

- nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
- d. non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
- e. non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f):
- f. non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.
- 2. Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione o periodi di astensione obbligatoria per maternità.
- 3. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel presente articolo, ferme restando le procedure previste agli artt. 3, 4 e 5.

Art. 8 Estensibilità ai cittadini stranieri

Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che effettuino
esperienze professionali in Italia, che nell'ambito di programmi comunitari, in
quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini
extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità da definire
mediante decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della
pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica.

Art. 9 Procedure di rimborso

- 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite:
 - a. le modalità e i criteri di ammissione delle imprese al rimborso totale o parziale egli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di tirocinio previsti dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, a favore dei giovani del mezzogiorno presso imprese di regioni del centro e del nord, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, quelli relativi alle spese sostenute per il vitto e l'alloggio del giovane. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
 - b. le modalità e i criteri per il rimborso, ai sensi dell'rt. 26, comma 6, della legge n. 196 del 1997, degli oneri sostenuti, a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dai soggetti ospitanti nel caso in cui i soggetti promotori dei tirocini siano le strutture individuate all'art. 2, comma 1, punto a) del presente decreto;
 - c. le modalità e le condizioni per la computabilità, ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni, dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini, purché questi ultimi siano finalizzati all'occupazione e siano oggetto di convenzione ai sensi degli artt. 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56
- 2. I rimborsi di cui ai punti a) e b) sono previsti prioritariamente per i progetti di

- tirocinio di orientamento e di formazione definiti all'interno di programmi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
- 3. Resta ferma la possibilità, per le istituzioni scolastiche, di realizzare esperienze di stage e di tirocinio incluse nei piani di studio previste dal vigente regolamento.

 Art. 10

Norme abrogate

1. Si intendono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le seguenti norme: i commi 14;15;16;17 e 18, dell'art. 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il comma 13, dell'art. 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché l'art. 15, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1998

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE TREU IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA BERLINGUER

ALLEGATO 1

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Schema)

(Art. 3, quinto comma, del Decreto dei Ministro del lavoro e della previdenza sociale)

TRA I1/ la
(soggetto promotore) con sede in, codice fiscale
E
il

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e

realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati

all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini di formazione

ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi

della legge 31 dicembre 1962 n.1859.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196

la

(riportare la denominazione dell'azienda ospitante) si impegna ad accogliere presso le

sue strutture n..... soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento

su proposta di(riportare la denominazione del soggetto

promotore), ai sensi dell'art.5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196 del 1997.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della

legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e

verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile

didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione

viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- · il nominativo del tirocinante;
- · i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- \cdot obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di $% \left(1\right) =\left(1\right) +\left(1\right) +\left($
- · le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- \cdot gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

n svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; n rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; n mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento

Art. 4

del tirocinio.

universitario

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortunui sul lavoro presso

l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel

settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si

impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti

assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto

promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata,

alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti

per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia

della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

(data)
(firma per il soggetto promotore)
(firma per il soggetto ospitante)
(su carta intestata del soggetto promotore)
ALLEGATO 2 PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (rif. Convenzione nStipulata in data)
Nominativo del tirocinantenato ail
residente in

Attuale condizione (barrare la casella)º studente scuola secondaria superiore

&127;

frequentante corso post-diploma &127; post-laurea &127; allievo della formazione professionale&127; Disoccupato/in mobilità &127; Inoccupato &127; (barrare se trattasi di soggetto portatore di handicap) si no
Azienda ospitante
Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio)
Tempi di accesso ai locali aziendali
Periodo di tirocinio n. mesi
Tutore aziendalePolizze assicurative· Infortuni sul lavoro INAIL posizione n
Obiettivi e modalità del tirocinio
Facilitazioni previste
Obblighi del tirocinante Seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze; Rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; Rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;
,(data)
firma per presa visione ed accettazione del
tirocinante firma per il soggetto promotore
== :

firma	per	l'azienda	